

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

PROT. n° P412/4101 sott. 72/C.1(17)

Roma, 24 maggio 2000

**OGGETTO:** Applicazione della norma UNI 10779. – Quesito. –

Con la nota indicata a margine codesto Comando ha richiesto un chiarimento in merito all'applicazione della norma UNI 10779 – impianti di estinzione incendi – reti di idranti – nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, per chiarire le perplessità rappresentate, è opportuno richiamare il fatto che ai sensi del D.M. 4 maggio 1998 (allegato I, punto A.2.4), sussiste l'obbligo di verificare che nella progettazione siano state utilizzate le norme di prodotto emanate.

Per ottemperare a tale prescrizione, quindi, i Comandi sono tenuti a richiedere anche il rispetto della norma in oggetto.

Ne discende che, dalla norma UNI 10779, devono essere considerate come regola dell'arte le parti relative ai materiali, alle caratteristiche di posa in opera ed al calcolo idraulico delle tubazioni, mentre la valutazione del rischio secondo quanto esposto nell'appendice B – criteri di dimensionamento degli impianti – non può essere considerata vincolante nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto la norma in argomento riporta i criteri di dimensionamento dell'impianto in un allegato informativo.

Correttamente, infatti, non avrebbe potuto essere considerata normativa una parte in cui sono stati esplicitati i criteri di valutazione del rischio inseriti al solo scopo di dare alla norma la necessaria completezza.

Pertanto per quanto attiene i requisiti prestazionali degli impianti (numero, tipologia, distribuzione, portate, pressioni, ecc.) occorre osservare le disposizioni delle regole tecniche di prevenzione incendi, ove esistenti, ovvero, in loro mancanza, le prescrizioni impartite dagli stessi Comandi Provinciali VV.F. in fase di espressione del parere di conformità sul progetto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n° 37/98.

Venendo, infine, agli specifici quesiti formulati si esprime il seguente avviso:

- a) Attività esistenti in possesso di Certificato di prevenzione incendi.  
Per tali attività l'eventuale adeguamento migliorativo dell'impianto idrico antincendio esistente si impone solo se espressamente previsto da specifica regola tecnica, emanata con decreto ministeriale, ovvero se l'attività è interessata da sostanziali modifiche.
- b) Attività da realizzare per le quali sia stato rilasciato il parere di conformità sul progetto.  
Per tali attività l'impianto idrico antincendio va realizzato in conformità al progetto approvato dal Comando Provinciale VV.F.